Pubblicato il 28/05/2021

N. 06332/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04489/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4489 del 2020, proposto da

Port Mobility S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Sergio Grillo, Antonio Caricala', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna 40;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Accardi, Fabrizio Losco, Gabriella Giacomantonio dell'ufficio legale dell'Ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 120 del 28 aprile 2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quello su indicato, ivi comprese le note del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema

Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale del 17 aprile 2020 e del 24 aprile 2020;

Nonché per la condanna

della parte resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, cagionati all'odierna Società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;

Vista la memoria del 22 aprile 2021, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 28/2020, 25 D.L. n. 137/2020 e 6 D.L. 44/2021, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia Amministrativa di cui all'Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, la dott.ssa Emanuela Traina, e trattenuto il ricorso in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, come previsto dal comma II del citato art. 4 D.L. n. 28/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che

- con l'odierno mezzo di tutela, tempestivamente notificato e depositato, la **Port Mobility** S.p.A. ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, i provvedimenti dettagliatamente indicati in epigrafe, aventi ad oggetto la rimodulazione del regime di remunerazione dei servizi da essa erogati, deducendo avverso gli stessi diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, deducendo – in sintesi - la carenza di adeguata istruttoria in merito alla corretta determinazione dei servizi minimi

essenziali per il regolare funzionamento dell'infrastruttura portuale e, quindi, della definizione del relativo regime di remunerazione;

- all'esito della camera di consiglio fissata per la delibazione dell'istanza cautelare veniva emanata l'ordinanza n. 4670/2020 del 9 luglio 2020 con la quale, da un lato, veniva dichiarato il venire meno dell'interesse della Società ricorrente alla misura cautelare richiesta e, dall'altro lato, si disponevano taluni incombenti istruttori a carico della parte resistente, fissandosi altresì per la trattazione del merito la pubblica udienza del 26 maggio 2021;

Rilevato che

- con memoria depositata il 22 aprile 2021 parte ricorrente ha fatto presente che, successivamente alla proposizione del presente ricorso, si sono svolti tra le parti molteplici incontri, in esito ai quali è emersa la volontà delle stesse di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda che ha dato origine alla controversia e di non avere, conseguentemente, più interesse alla coltivazione del ricorso;

- tale prospettazione è stata condivisa dall'Autorità resistente la quale, con note di udienza depositate il 25 maggio 2021, si è associata alle richieste di parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto che

- il Collegio debba prendere atto di quanto sopra e definire il giudizio con sentenza che dia atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

- debbano ravvisarsi, nell'andamento complessivo della controversia, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 tenutasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 D.L. n. 28/2020, dall'art. 25 D.L. n. 137/2020 e dall'art. 6 del D.L. n. 44/2021, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Emanuela Traina, Referendario, Estensore

Chiara Cavallari, Referendario

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Emanuela Traina	**Giuseppe Daniele**

IL SEGRETARIO